

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002553	04/12/2024

OGGETTO: Consiglio di Stato. Giudizio promosso dalla Abbott S.r.l. c/ ASL BA per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza del TAR Puglia – Bari n. 396/24 resa nel Giudizio R.G. 1084/24. Costituzioni in giudizio, nomina ed affidamento incarico difensivo ad avvocati interni.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002927 DEL 04/12/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 04/12/2024 14:02 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 04/12/2024 14:26 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 04/12/2024 16:36 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 04/12/2024 14:34 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 04/12/2024 16:36

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Consiglio di Stato. Giudizio promosso dalla Abbott S.r.l. c/ ASL BA per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza del TAR Puglia – Bari n. 396/24 resa nel Giudizio R.G. 1084/24. Costituzioni in giudizio, nomina ed affidamento incarico difensivo ad avvocati interni.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- la Abbott Srl adiva il TAR Puglia – Bari (giudizio R.G. n. 1084/2024), al fine di ottenere l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della Determinazione dirigenziale della ASL BA n. 6435/24 relativa all'aggiudicazione della gara aperta indetta dall'Azienda per la fornitura di sistemi diagnostici di laboratorio, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, oltre al pagamento di spese e competenze di giudizio;

CONSIDERATO CHE

- all'esito della camera di consiglio del 15/11/2024, il TAR Puglia – Bari emetteva l'ordinanza n. 396/24 con cui, tra le altre cose, veniva respinta la domanda cautelare;
- la ricorrente, con ricorso notificato il 2.12.2024 – prot. az. 149255 -, proponeva appello cautelare avverso la suddetta ordinanza innanzi al Consiglio di Stato;

RITENUTO

- l'interesse della ASL BA di resistere nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, per tutelare gli interessi e le ragioni dell'Azienda.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

- costituire la ASL BA nei giudizi promosso dalla ricorrente innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza del TAR Puglia –Bari n. 396/24, resa nel Giudizio 1084/2024, conferendo procura alle liti per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda all'avv. Edvige Trotta e all'avv. Giuseppe Campanile del Foro di Bari, avvocato interni, ratificando sin da ora il loro operato.

fasc. 505/24

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20240002927 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002553 DEL 04/12/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Malcangi Mirko	 Firmato digitalmente il 04/12/2024 09:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 04/12/2024 12:18